COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.05.2000
COM(2000) 326 definitivo

2000/0130 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sotto forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea sul mercato mondiale della costruzione navale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il settore della costruzione navale attraversa su scala mondiale una crisi profonda causata soprattutto da una situazione di squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda. Mentre nell'ultimo decennio i principali paesi produttori, e in particolare la Comunità, hanno attuato ristrutturazioni e riduzioni della capacità di produzione, i cantieri navali coreani hanno invece aumentato considerevolmente la loro capacità produttiva.

Uno studio realizzato per la Commissione da un consulente indipendente che analizza le commesse recentemente ricevute dai cantieri navali coreani ha stabilito che questi ultimi offrono le loro navi a prezzi considerevolmente inferiori ai costi di produzione.

In una situazione internazionale caratterizzata da prezzi estremamente bassi, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 25% nel 1998 al 17% nel 1999. Questo deterioramento si è ancora accentuato all'inizio del 2000: nel gennaio 2000 i produttori coreani si sono aggiudicati quasi il 70 % delle commesse mondiali, ossia il decuplo dell'industria comunitaria.

Nel prendere atto della prima relazione sulla situazione della costruzione navale nel mondo presentata dalla Commissione nel quadro dell'articolo 12 del regolamento n.1540/98, il Consiglio "Industria" del 9 novembre 1999 ha constatato la situazione critica nella quale si trova questo settore ed ha espresso la sua grave preoccupazione in merito alle summenzionate pratiche, che nuocciono seriamente agli interessi dei cantieri navali europei. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato, tra l'altro, *"la Commissione a continuare ad operare al fine di uniformare le regole applicabili a tale settore incoraggiando la Repubblica di Corea ad avviare immediatamente consultazioni costruttive nella prospettiva di porre fine alla concorrenza sleale"*.

Sulla base di quest'invito del Consiglio, la Commissione si è impegnata in diverse fasi di intense consultazioni con il governo coreano. Essa ha negoziato un progetto di accordo in forma di verbale concordato, che impegna in particolare il governo coreano:

– a non intraprendere alcuna azione, diretta o indiretta, mirante a rimettere i debiti o a rinviare il rimborso di prestiti contratti da cantieri navali coreani, né a concedere loro finanziamenti di alcun genere su basi diverse da quelle commerciali,

– ad applicare i principi contabili riconosciuti a livello internazionale e ad obbligare i cantieri navali coreani e i loro creditori ad applicare questi medesimi principi di trasparenza;

– a fare in modo che i prezzi dei cantieri navali coreani riflettano tutti i fattori di costo, conformemente al concetto di valore normale come definito nel codice antidumping dell'OMC;

– a procedere, qualora la Comunità lo chieda, a consultazioni ad hoc su qualsiasi argomento generale o specifico legato alla costruzione navale. Tali consultazioni devono essere avviate entro il termine massimo di quattro settimane e concludersi entro sessanta giorni.

2000/0130 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sotto forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea sul mercato mondiale della costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il settore della costruzione navale sta vivendo in tutto il mondo un periodo di crisi profonda, dovuta alla sovracapacità che caratterizza tale settore. Mentre nel corso dell'ultimo decennio l'industria comunitaria ha attuato una serie di ristrutturazioni e riduzioni della capacità produttiva, i produttori coreani hanno, al contrario, considerevolmente aumentato la loro capacità produttiva a partire dal 1993.

(2) Un'analisi delle commesse coreane realizzata per la Commissione da un consulente indipendente ha rivelato che i cantieri navali coreani propongono i loro prodotti a prezzi considerevolmente inferiori ai costi di produzione. Queste pratiche hanno permesso all'industria coreana di aumentare notevolmente la propria quota di mercato, a detrimento in particolare dell'industria comunitaria, la quale versa attualmente in una situazione critica. In un panorama mondiale caratterizzato da prezzi estremamente bassi, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 25% nel 1998 al 17% nel 1999.

(3) Nel prendere atto della prima relazione sulla situazione della costruzione navale nel mondo presentata dalla Commissione nel quadro dell'articolo 12 del regolamento n.1540/98[2], il Consiglio "Industria" del 9 novembre 1999 ha constatato la situazione critica nella quale si trova questo settore e ha espresso la sua preoccupazione in merito alle summenzionate pratiche, che nuocciono seriamente agli interessi dei cantieri navali europei. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato, tra l'altro, *"la Commissione a continuare ad operare al fine di uniformare le regole applicabili a tale settore incoraggiando la Repubblica di Corea ad avviare immediatamente consultazioni costruttive nella prospettiva di porre fine alla concorrenza sleale"*.

---

1 GU C [...] del [...], pag. [...].
2 GU L 202 del 18.7.1998.

(4) Sulla base di quest'invito del Consiglio, la Commissione si è impegnata in diverse fasi di intense consultazioni con il governo coreano ed ha negoziato un progetto di accordo, presentato in forma di "verbale concordato". Firmando tale accordo, la Corea sarà tenuta ad astenersi da ogni intervento diretto o indiretto volto a sostenere a fondo perduto i cantieri navali coreani e dovrà applicare le norme internazionali che garantiscono la trasparenza finanziaria e contabile e fare in modo che i cantieri navali coreani fissino i loro prezzi secondo criteri di mercato. Il progetto d'accordo contiene inoltre un meccanismo specifico di consultazioni concepito per risolvere qualsiasi problema sollevato da una delle parti nel quadro di un calendario rigoroso.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea sul mercato mondiale della costruzione navale è approvato.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a firmare l'accordo in nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Verbale concordato sul mercato mondiale della costruizione navale

***

1. La Commissione europea e il governo coreano hanno discusso il 15 marzo 2000 dei problemi attuali del mercato mondiale della costruzione navale al fine di promuovere la stabilità e la concorrenza leale. Le due parti riconoscono che il mercato mondiale della costruzione navale è caratterizzato da una notevole sovracapacità e da un ribasso costante dei prezzi che non permette lo sviluppo durevole dell'industria.

2. Essendo l'Unione europea e la Corea i principali attori del mercato della costruzione navale, le loro autorità rispettive hanno il dovere di cooperare tra di loro e con le altre nazioni che possiedono cantieri navali per garantire una concorrenza leale su tutti i mercati.

3. Le due parti confidano che il conseguimento degli obiettivi seguenti contribuirà sostanzialmente al ristabilimento di condizioni di concorrenza normali sul mercato e offrirà una protezione efficace contro la vendita di navi a prezzi inferiori al costo di produzione.

4. Le due parti agiranno di concerto per ridurre lo squilibrio intollerabile esistente tra l'offerta e la domanda e inviteranno gli altri paesi che possiedono cantieri navali a sostenerle nei loro sforzi. Impegnandosi fermamente a promuovere la concorrenza leale, le due parti eviteranno i soprainvestimenti finanziariamente non vitali e la rovinosa sottoquotazione dei prezzi. Esse faranno tutto il possibile, individualmente o insieme, per contribuire a migliorare e a stabilizzare la situazione del mercato.

5. Le due parti si prefiggono di promuovere condizioni di concorrenza leale sul mercato mondiale e di operare insieme per la stabilizzazione del mercato contribuendo quindi ad aumentare i prezzi delle navi a livelli commercialmente sostenibili.

(1) Linea di condotta dei poteri pubblici per quanto concerne i cantieri navali in difficoltà finanziaria:

> Le due parti convengono che tutte le istituzioni finanziarie devono trattare con i costruttori navali secondo modalità realmente commerciali.
>
> A tale riguardo, il governo coreano continuerà a controllare strettamente la qualità delle attività degli enti finanziari.
>
> Conformemente alla politica di non intervento del governo coreano e coscienti dello squilibrio che caratterizza il mercato mondiale della costruzione navale, le autorità coreane si assicureranno, nel quadro della vigilanza bancaria, che le banche nelle quali il governo coreano ha una partecipazione o le banche private che agiscono per suo conto concedano nuovi prestiti, estinguano o rinnovino prestiti in corso o accordino qualunque finanziamento esclusivamente a condizioni di mercato. Il governo coreano conferma che non accorderà alle istituzioni finanziarie alcun aiuto pubblico destinato a coprire perdite derivanti dai loro rapporti commerciali con un'impresa o un'industria specifica.

Il governo coreano conviene che la KAMCO dovrebbe riacquistare i prestiti irrecuperabili legati ai cantieri navali a prezzi che riflettono i tassi di recupero effettivi e previsti come pure i costi di finanziamento e a prezzi minimi per i prestiti non garantiti.

Il governo coreano conferma:

che non accorderà ai cantieri navali aiuti incompatibili con gli obblighi internazionali della Corea;

che la presa di controllo della Samho da parte della Hyundai non sarà accompagnata da ristrutturazioni e/o moratorie concernenti nuove ripartizioni del debito sovvenzionate dallo Stato.

Finché saranno controllate dal governo, le banche coreane tratteranno con le imprese di costruzione navale alle condizioni di mercato e il governo coreano non prenderà parte alla gestione corrente. Le banche pubbliche non accorderanno alcuna garanzia di rimborso favorevole per contratti di costruzione navale stipulati con cantieri navali in difficoltà finanziaria o in amministrazione controllata. Inoltre, le condizioni alle quali le garanzie di rimborso sono accordate devono riflettere il notevole rischio commerciale inerente alla situazione precaria del cantiere navale interessato.

(2) Trasparenza

Le due parti ritengono che l'applicazione di principi contabili riconosciuti a livello internazionale garantirà il rispetto delle norme di sana gestione finanziaria da parte delle imprese di costruzione navale e dei loro creditori.

Devono essere applicate norme rigorose in materia di valutazione dei rischi e di fondi di accantonamento anche se tali regole di trasparenza comportano oneri supplementari per le imprese e il settore bancario.

Conformemente agli impegni in materia di trasparenza sottoscritti presso il FMI e la Banca mondiale, il governo coreano ha rivisto le sue norme contabili nel dicembre 1998 con decorrenza dal 1° gennaio 1999. Il governo coreano farà in modo che i principi contabili riconosciuti a livello internazionale siano e continuino ad essere interamente applicati alle imprese di costruzione navale.

(3) Adozione di pratiche tariffarie commercialmente sostenibili

Ambe le parti riconoscono che occorre rimediare a, o prevenire, l’applicazione di prezzi pregiudizievoli per garantire condizioni di concorrenza normali sul mercato mondiale della costruzione navale.

A tale riguardo, il governo coreano conviene sul fatto che i prezzi delle navi rifletteranno tutti gli elementi di costo conformemente al concetto di “valore normale” definito nel codice antidumping dell'OMC.

(4) Cooperazione tra le due industrie di costruzione navale

Le due parti incoraggiano le rispettive industrie di costruzione navale a cooperare strettamente per garantire condizioni di concorrenza normali sul mercato mondiale della costruzione navale. Esse aiuteranno i loro produttori navali a rinsaldare i loro reciproci legami in materia di tecnologia, approvvigionamento, attività commerciali e attività multilaterali legate alla costruzione navale.

(5) Consultazioni

Le due parti decidono di riunirsi almeno ogni sei mesi per riesaminare il funzionamento del presente "verbale concordato" e discutere sulle politiche e sulle misure in materia di costruzione navale. Tali discussioni possono riguardare, tra l'altro, l'offerta e la domanda, le capacità, il livello dei prezzi, gli aiuti pubblici e i mezzi per migliorare la situazione attuale del mercato della costruzione navale. Entrambe le parti convengono che la prima riunione di riesame del funzionamento del "verbale concordato" si svolgerà al più tardi nel settembre 2000.

Entrambe le parti convengono di avviare consultazioni ad hoc su richiesta di una o dell'altra parte per discutere di questioni generali e specifiche relative ai punti trattati nel presente "verbale concordato" al fine di pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile degli eventuali problemi. Tali consultazioni *ad hoc* avranno luogo entro quattro settimane dalla data della richiesta. Di norma, le parti cercheranno di concluderle entro sessanta giorni.

Entrambe le parti convengono che occorre avere un panorama il più completo possibile della situazione sia per ridurre il rischio di problemi in futuro che per favorire la loro soluzione mediante le consultazioni. Su proposta dell'una o dell'altra parte, esperti tecnici saranno invitati a ricercare tutte le informazioni utili e fornirne un'analisi oggettiva. Le parti nomineranno i loro rispettivi esperti entro due settimane dalla domanda di consultazioni *ad hoc*. Fin dall'inizio di tali consultazioni, le parti informeranno le loro rispettive industrie e tutte le parti interessate di entrambe le parti comprese, se del caso, le istituzioni finanziarie, dei problemi sollevati dall'una o dall'altra parte.

(6) Il presente verbale non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sotto forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea sul mercato mondiale della costruzione navale.

2. VOCE DI BILANCIO

Nessuna

3. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna